



# COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Provincia di Cagliari

## REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 5 marzo 2015

Modificato con deliberazione del C.C. n° 26 del 16 aprile 2015

## Sommario

Titolo I. Competenze e Commissioni .....	6
Articolo 1.1. Oggetto .....	6
Articolo 1.2. Competenze.....	6
Articolo 1.3. Responsabili di servizio .....	6
Articolo 1.4. Registro .....	6
Titolo II. Denuncia della causa di morte. Autorizzazione di Seppellimento .....	7
Articolo 2.1. Denuncia dei decessi .....	7
Articolo 2.2. Denuncia della causa di morte.....	7
Articolo 2.3. Comunicazione dei decessi dovuti a reati .....	7
Articolo 2.4. Medico necroscopo .....	7
Articolo 2.5. Autorizzazione e diritto alla sepoltura.....	7
Articolo 2.6. Nulla osta dell’Autorità Giudiziaria .....	8
Articolo 2.7. Nati morti e prodotti del concepimento.....	8
Titolo III. Obitorio e feretri .....	9
Articolo 3.1. Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria .....	9
Articolo 3.2. Deposizione della salma nel feretro .....	9
Articolo 3.3. Verifica e chiusura feretri.....	9
Articolo 3.4. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	9
Articolo 3.5. Fornitura gratuita dei feretri .....	10
Articolo 3.6. Piastrina di riconoscimento .....	10
Titolo IV. Trasporti funebri.....	11
Articolo 4.1. Modalità di trasporto e percorso.....	11
Articolo 4.2. Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o la cremazione.....	11
Articolo 4.3. Trasporti in luoghi diversi dal cimitero.....	11

Articolo 4.4. Trasporto di ceneri e resti.....	11
Titolo V. Inumazioni e Tumulazione. Esumazioni ed Estumulazioni.....	12
Articolo 5.1. Inumazione.....	12
Articolo 5.2. Cippo.....	12
Articolo 5.3. Tumulazione.....	12
Articolo 5.4. Deposito provvisorio.....	12
Articolo 5.5. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	13
Articolo 5.6. Esumazione straordinaria.....	13
Articolo 5.7. Estumulazioni.....	14
Articolo 5.8. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	14
Articolo 5.9. Oggetti da recuperare.....	15
Articolo 5.10. Disponibilità dei materiali.....	15
Titolo VI. Cremazione.....	16
Articolo 6.1. Crematorio.....	16
Articolo 6.2. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	16
Articolo 6.3. Urne cinerarie.....	16
Articolo 6.4. Dispersione ceneri.....	17
Titolo VII. Concessioni. Tipologie.....	18
Articolo 7.1. Sepolture private.....	18
Articolo 7.2. Durata delle concessioni.....	18
Articolo 7.3. Modalità di concessione.....	19
Articolo 4.7. Manutenzione.....	19
Articolo 7.5. Costruzione dell'opera. Termini.....	19
Titolo VIII. Diritti dei concessionari.....	20
Articolo 8.1. Rinuncia alla concessione.....	20
Articolo 8.2. Obblighi degli eredi.....	20
Articolo 8.3. Rinuncia a concessione di aree libere.....	20

Articolo 8.4. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	21
Articolo 8.5. Rimborsi per le concessioni retrocesse .....	21
Titolo IX. Annullamento, revoca o decadenza del provvedimento di concessione.....	22
Articolo 9.1. Annullamento .....	22
Articolo 9.2. Revoca.....	22
Articolo 9.3. Decadenza .....	22
Articolo 9.4. Effetti della decadenza .....	23
Articolo 9.5. Estinzione .....	23
Titolo X. Attività delle imprese esecutrici di lavori .....	24
Articolo 10.1. Accesso al cimitero .....	24
Articolo 10.2. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	24
Articolo 10.3. Responsabilità .....	24
Articolo 10.4. Recinzione aree – materiali di scavo.....	24
Articolo 10.5. Introduzione e deposito dei materiali .....	25
Articolo 10.6. Orario di lavoro .....	25
Articolo 10.7. Vigilanza .....	25
Titolo XI. Attività delle imprese di pompe funebri .....	26
Articolo 11.1. Funzioni.....	26
Articolo 11.2. Licenza .....	26
Titolo XII. Divieti e Obblighi.....	27
Articolo 12.1. Divieti.....	27
Articolo 12.2. Obblighi per il personale dei cimiteri.....	28
Titolo XIII. Disposizioni finali.....	29
Articolo 13.1. Concessioni pregresse .....	29
Articolo 13.2. Tariffe.....	29
Articolo 13.3. Infrazioni .....	29



# **COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO**

## **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **Titolo I. Competenze e Commissioni**

##### ***Articolo 1.1. Oggetto***

1. I servizi di Polizia Mortuaria hanno per oggetto la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e la custodia dei cimiteri e dei locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, la costruzione di sepolcri e la cremazione.

##### ***Articolo 1.2. Competenze***

1. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in economia, in appalto e concessione e anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo servizio individuato dalla competente A.S.L.
2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa del Regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

##### ***Articolo 1.3. Responsabili di servizio***

1. Responsabile del Settore Servizi Tecnologici è anche Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Egli è responsabile della gestione in economia del servizio e della custodia del cimitero.
2. La concessione per la realizzazione di opere private è di competenza del Responsabile del Settore Edilizia Privata, il quale avrà cura di richiedere preventivo parere alla A.S.L., qualora la natura delle opere lo richieda.

##### ***Articolo 1.4. Registro***

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, affinché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

## **Titolo II. Denuncia della causa di morte. Autorizzazione di Seppellimento**

### ***Articolo 2.1. Denuncia dei decessi***

1. La denuncia di morte è fatta non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. Essa è fatta: da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; dal direttore o del delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale di Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396.

### ***Articolo 2.2. Denuncia della causa di morte***

1. Indipendentemente dalla denuncia di morte, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
3. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
4. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all' A.S.L. nel cui territorio detto comune è compreso.

### ***Articolo 2.3. Comunicazione dei decessi dovuti a reati***

1. Fermo restando per i sanitari d'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o ne sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

### ***Articolo 2.4. Medico necroscopo***

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente per zona.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8,9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore.

### ***Articolo 2.5. Autorizzazione e diritto alla sepoltura***

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3 novembre 2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.
3. Nel cimitero hanno diritto alla sepoltura:
  - Le salme delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque sia la residenza;
  - Le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi residenza in esso;
  - Le salme dei non residenti, qualora i parenti più stretti siano residenti nel Comune e ne facciano espressamente domanda, o siano già seppelliti (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella);
  - Le salme dei personaggi benemeriti, riconosciuti con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, che durante la loro vita hanno dato lustro e prestigio al paese e alla cittadinanza Settemese;
  - I nati morti ed i prodotti di concepimento o di cui all'articolo 2.7.

### ***Articolo 2.6. Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria***

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

### ***Articolo 2.7. Nati morti e prodotti del concepimento***

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che incarichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.



## **Titolo III. Obitorio e feretri**

### ***Articolo 3.1. Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria***

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'Amministrazione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospetti tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Nella camera mortuaria di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere ovvero altri ornamenti non necessari per la successiva sepoltura.
5. Qualora la permanenza del feretro nella camera mortuaria si protragga per un periodo superiore a tre giorni, si deve provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

### ***Articolo 3.2. Deposizione della salma nel feretro***

1. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per quanto riguarda i deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. deve dettare le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### ***Articolo 3.3. Verifica e chiusura feretri***

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### ***Articolo 3.4. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza che deve percorrere il trasporto funebre e cioè:

Nel caso di inumazione:

- a. il feretro deve essere di legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;

Nel caso di tumulazioni:

- b. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di cremazione:

- c. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno avente le caratteristiche riportate alla lettera "a" del precedente articolo.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattie infettiva – diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche riportate alla lettera "e" del presente articolo. Devono quindi intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, ex art. 24 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in un'altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

### ***Articolo 3.5. Fornitura gratuita dei feretri***

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 3.4, 1° comma, lettera a) ed e), per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, sulla base di parametri fissati periodicamente dalla Giunta Comunale.

### ***Articolo 3.6. Piastrina di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Titolo IV. Trasporti funebri**

### ***Articolo 4.1. Modalità di trasporto e percorso***

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. In tutti i casi il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria deve comunicare al Comando di Polizia Municipale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.
3. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Municipale, si può limitare o vietare i cortei a piedi.

### ***Articolo 4.2. Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o la cremazione***

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla – osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

### ***Articolo 4.3. Trasporti in luoghi diversi dal cimitero***

5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### ***Articolo 4.4. Trasporto di ceneri e resti***

1. Il trasporto fuori dal Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igiene stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **Titolo V. Inumazioni e Tumulazione. Esumazioni ed Estumulazioni**

### ***Articolo 5.1. Inumazione***

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate in aree date in concessione.

### ***Articolo 5.2. Cippo***

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo deve venire iscritta, a cura del concessionario o chi per esso, su una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale fotografia.
3. La manutenzione e la loro conservazione dello stato di decoro dei cippi compete interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione e conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

### ***Articolo 5.3. Tumulazione***

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, tombini, cellette ossario e cinerarie o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. La tumulazione di resti ossei o ceneri in tombini è a totale carico del richiedente come da tariffa, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VII del presente regolamento.
3. *A partire dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e la larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. (rettificato con deliberazione C.C. n. 26 del 16 aprile 2015)*
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
5. Le tumulazioni sono ammesse solo ed esclusivamente quando i loculi, le tombe di famiglia ecc. , siano state portate a termine come da progetto approvato.

### ***Articolo 5.4. Deposito provvisorio***

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che la rappresentano, è ammessa la concessione provvisoria di un loculo cimiteriale e in tal caso non è dovuto alcun onere.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che hanno ottenuto la concessione di un area di terreno allo scopo di costruirvi sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b. per coloro che devono effettuare lavoro di ripristino di tombe private.
3. La durata della concessione provvisoria, è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e comunque non può essere superiore ad un anno. Qualora, per giustificati motivi, sia necessario il superamento del predetto termine, sarà dovuta la quota pari al 10% della tariffa vigente del loculo per ogni ulteriore anno di occupazione.
  4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie

### ***Articolo 5.5. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

1. Entro il giorno 31 del mese di ottobre di ogni anno, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali deve curare la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo di inumazione, è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, all'Albo Pretorio e presso tutte le sedi comunali con congruo anticipo.
3. L'ufficio invierà una comunicazione agli eredi legittimi dei defunti, almeno 60 giorni prima della data fissata per le operazioni di esumazione ordinaria, indicando la data, le modalità ed il costo delle operazioni.

### ***Articolo 5.6. Esumazione straordinaria***

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per il trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite in presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dagli operatori cimiteriali.
5. Quando l'esumazione straordinaria è a richiesta di parte, sono a totale carico del richiedente tutte le spese, come quelle relative ad intervento di rimozioni di lapidi o monumenti, a scavo, sollevamento dalla bara, ripristino di tutte le aree circostanti eventualmente manomesse nonché l'eventuale rimozione e riattamento delle tombe circostanti.

### ***Articolo 5.7. Estumulazioni***

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura di elenchi o tabulati recanti l'ubicazione delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, sono, se completamente mineralizzati e su parere del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di inumazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro. Nel caso la bara presenti lesioni, è necessaria idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

### ***Articolo 5.8. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento***

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
2. Sono gratuite le esumazioni ordinarie di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al versamento della somma indicata in tariffa.
4. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

5. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 Dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### ***Articolo 5.9. Oggetti da recuperare***

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono farne richiesta.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Tecnico.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati in custodia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico.

### ***Articolo 5.10. Disponibilità dei materiali***

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o dalla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti per legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **Titolo VI. Cremazione**

### ***Articolo 6.1. Crematorio***

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad altro impianto, può essere stipulata convenzione specifica con l'ente gestore del medesimo.

### ***Articolo 6.2. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione***

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
3. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

### ***Articolo 6.3. Urne cinerarie***

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata. In entrambi i casi devono essere pagati gli importi stabiliti in tariffa.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali di igiene previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
7. Le ceneri del defunto possono essere affidate in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il primo grado), per la conservazione in abitazioni private, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 secondo le modalità dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000.



8. In mancanza della disposizione testamentaria del defunto la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
9. L'autorizzazione per la custodia delle ceneri viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;
10. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del servizio cimiteriale, il quale redige in 3 esemplari per il verbale di consegna previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 285/90. Una copia deve essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale, una a chi prende in consegna l'urna e la terza deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato civile.
11. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in materiale idoneo (legno, metallo ecc.) che offra le necessarie garanzie contro ogni profanazione ed ancorato al muro o al pavimento. I luoghi di conservazione devono garantire altresì decoro e sicurezza.

#### ***Articolo 6.4. Dispersione ceneri***

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, punto 2, della legge n. 130 del 2001, di cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

## **Titolo VII. Concessioni. Tipologie**

### ***Articolo 7.1. Sepolture private***

1. L'uso di aree del cimitero e di manufatti costruiti dal Comune per le sepolture private costituisce concessione amministrativa su bene comunale, soggetta al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. In ambito cimiteriale possono essere individuate aree da concedersi a privati, singolo ovvero Enti ed Associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi e nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione deve essere regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale e stipulata, previa assegnazione del manufatto, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la parte concessionaria individuata nella/e persona/e o, nel caso di Enti o altri soggetti di diritto, nel legale rappresentante pro-tempore;
  - b) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - c) la durata;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### ***Articolo 7.2. Durata delle concessioni***

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata in 99 anni per le aree, per i loculi e per le nicchie.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso.

### ***Articolo 7.3. Modalità di concessione***

1. La concessione in uso di aree o manufatti non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto da presente regolamento.
2. La concessione può essere rilasciata, anche per persone decedute non aventi la residenza nel Comune.
3. Per la concessione di aree, loculi e nicchie cimiteriali, i pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 gg. dalla richiesta
4. Tutti i termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca dell'assegnazione.
5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti.

### ***Articolo 4.7. Manutenzione***

1. La manutenzione delle sepolture sulle aree spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

### ***Articolo 7.5. Costruzione dell'opera. Termini***

1. Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi oggettivi, indipendenti dalla volontà del concessionario, può essere concessa, una proroga di 6 mesi, ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.

## **Titolo VIII. Diritti dei concessionari**

### ***Articolo 8.1. Rinuncia alla concessione***

1. Uno o più titolari d'uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d'uso della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall'Ufficio Cimiteriale.
2. La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi dei periodi non goduti, come previsto dal successivo art. 8.7.
5. Per le concessioni a tempo indeterminato, precedenti al presente Regolamento, il valore della durata assume convenzionalmente, ad un periodo pari a 99 anni.

### ***Articolo 8.2. Obblighi degli eredi***

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, richiedendo contestualmente la variazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone che hanno titolo che assumono la qualità di concessionari. Per l'aggiornamento dell'intestazione sono dovuti i solo diritti di segreteria.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state date disposizioni per la cura e la manutenzione della sepoltura a Enti o Istituzioni, per il residuo periodo di durata della concessione. Il Comune deve essere reso edotto dall'esistenza di tali disposizioni.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima inumazione o 30 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### ***Articolo 8.3. Rinuncia a concessione di aree libere***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti e possa immediatamente essere riutilizzata senza opere di ripristino. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, il rimborso di una somma come prevista dall'art. 8.5.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ***Articolo 8.4. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, quanto previsto nell'art. 8.5., e salvo quanto previsto nel comma successivo.
3. Ai concessionari non è riconosciuto nessun indennizzo per le opere eventualmente costruite.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### ***Articolo 8.5. Rimborsi per le concessioni retrocesse***

Le concessioni retrocesse rientrano nel patrimonio disponibile del Comune e assegnate secondo le disposizioni di assegnazione di qualsiasi altra concessione a titolo oneroso. Nel caso di retrocessione di una concessione cimiteriale, per espressa rinuncia del titolare o dei suoi eredi, su richiesta dell'avente titolo sarà rimborsata, sulla base della tariffa in vigore al momento della rinuncia

1. *La somma pari al 100% se la retrocessione avviene entro il primo anno dalla data di concessione (rettificato con deliberazione C.C. n. 26 del 16 aprile 2015);*
2. *La somma pari al 75% se la retrocessione avviene tra il secondo e il quinto anno (rettificato con deliberazione C.C. n. 26 del 16 aprile 2015);*
3. *La somma pari al 50% se la retrocessione avviene tra il sesto e il decimo anno (rettificato con deliberazione C.C. n. 26 del 16 aprile 2015);*
4. *La somma pari al 25% se la retrocessione avviene tra l'undicesimo e il ventesimo anno (rettificato con deliberazione C.C. n. 26 del 16 aprile 2015).*

Nessun rimborso sarà accordato quando la retrocessione avvenga dopo i periodi su indicati. Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l'acquisizione di una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo ed esclusivamente la differenza tra il costo della nuova concessione e l'eventuale rimborso dovuto.

## **Titolo IX. Annullamento, revoca o decadenza del provvedimento di concessione**

### ***Articolo 9.1. Annullamento***

1. Il Comune procede all'annullamento della concessione qualora il richiedente l'abbia richiesta non essendo in possesso dei requisiti.

### ***Articolo 9.2. Revoca***

1. Salvo quanto previsto dall'art. 63, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Qualora si verificano tali necessità, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
3. Spetta altresì ai concessionari un equo indennizzo per le opere eseguite. L'indennizzo è determinato tenuto conto:
  - a) del costo delle opere realizzate, riferito al momento della realizzazione;
  - b) dal periodo trascorso dall'inizio della concessione.
4. L'indennizzo è così determinato:
  - a) costo originario delle opere, rivalutato secondo l'indice ISTAT fino al momento della dichiarazione di decadenza, su detto valore deve essere operata una decurtazione dell'uno per cento ogni anno trascorso dalla decorrenza della concessione.
5. Dalla decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, se reperibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Cimitero almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### ***Articolo 9.3. Decadenza***

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, con termine non inferiore a 30 giorni per adempiere.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e in quello del Cimitero per un periodo di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

#### ***Articolo 9.4. Effetti della decadenza***

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ***Articolo 9.5. Estinzione***

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **Titolo X. Attività delle imprese esecutrici di lavori**

### ***Articolo 10.1. Accesso al cimitero***

1. Chi intende eseguire opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, deve valersi dell'opera di imprese, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
4. Per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente la comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. È vietata la lavorazione dei materiali all'interno del cimitero.
6. Il personale delle imprese. O chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibile.

### ***Articolo 10.2. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri***

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore edilizia Privata osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

### ***Articolo 10.3. Responsabilità***

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### ***Articolo 10.4. Recinzione aree – materiali di scavo***

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale servizio.
2. È vietato occupare temporaneamente gli spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.



3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ***Articolo 10.5. Introduzione e deposito dei materiali***

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, secondo gli orari concordati con il Responsabile del Cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'aerea concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

#### ***Articolo 10.6. Orario di lavoro***

1. L'orario di lavoro per le imprese che eseguono lavori per i privati, è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. È vietato, per le imprese che eseguono lavori per i privati, lavorare nei giorni festivi e negli orari di apertura dei cimiteri al pubblico, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

#### ***Articolo 10.7. Vigilanza***

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per il tramite del personale da questi demandato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **Titolo XI. Attività delle imprese di pompe funebri**

### ***Articolo 11.1. Funzioni***

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

### ***Articolo 11.2. Licenza***

1. le imprese di cui al precedente articolo, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 15 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

## **Titolo XII. Divieti e Obblighi**

### ***Articolo 12.1. Divieti***

1. Nel cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
  - a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre;
  - b) introdurre cesti od involti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
  - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
  - d) buttare fiori appassiti od altrui fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne dato preventiva comunicazione al Custode;
  - f) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti e fabbricati e turbare o impedire la circolazione dei cortei;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolar modo offrendo in vendita servizi o oggetti, distribuire avvisi o volantini;
  - h) eseguire lavorazioni sulle tombe dei privati senza il consenso del concessionario.
2. È fatto divieto alle imprese:
  - a) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - b) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.
3. Al personale dei cimiteri è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### ***Articolo 12.2. Obblighi per il personale dei cimiteri***

1. Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque acceda ai cimiteri. Inoltre il personale è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

## **Titolo XIII. Disposizioni finali**

### ***Articolo 13.1. Concessioni pregresse***

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.

### ***Articolo 13.2. Tariffe***

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe approvate unitamente a questo Regolamento vengono, con deliberazione della Giunta Comunale, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

### ***Articolo 13.3. Infrazioni***

1. Le infrazioni alle norme contenute al presente Regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 385 del T.U. leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.
2. La misura della sanzione è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro a seconda della gravità dei casi, ex art.7 - bis, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

APPENDICE

DEFINIZIONE DEI TERMINI PIU' USATI CON UNA BREVE NOTA ESPLICATIVA

auto funebre o carro funebre	mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri
avente diritto alla concessione	persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota
autopsia	accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria
autorizzazione alla cremazione	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma
bara o cassa	cofano destinato a contenere un cadavere
cadavere	corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte
camera mortuaria	luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche cappella di famiglia architettura tumulativa epigea che ha carattere di monumentalità nella quale vi sono raccolti un numero di salme con legami familiari
cassetta ossario	contenitore di ossa o resti mortali assimilabili
cassone di avvolgimento in zinco	rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno
cellette cinerarie	vano di adeguate dimensioni per la collocazione di singole urne cinerarie
cenere	prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
certificato necroscopico	viene rilasciato dal medico necroscopo dopo il decesso, e contiene l'indicazione della causa di morte cinerario luogo destinato alla conservazione di ceneri
colombario o loculo o tumulo	vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei
concessionario	il titolare della concessione
concessione cimiteriale	atto con il quale il Responsabile dei Servizi Cimiteriali costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.
cremazione	la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere
dichiarazione di morte	è l'atto che deve essere obbligatoriamente reso all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto un decesso
estumulazione	il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati
estumulazione ordinaria	estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno trenta anni
estumulazione straordinaria	estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione
esumazione	il disseppellimento del feretro in precedenza inumato
esumazione ordinaria	esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune
esumazione straordinaria	esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione
feretro	insieme della bara e del cadavere ivi contenuto
inumazione	sepoltura di feretro in terra
loculo	il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma

ca

medico necroscopo	è il medico che ha il compito di accertare la morte e la redazione del certificato necroscopico
nicchia cineraria	il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione
obitorio	il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività
ossario comune	il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione permesso di seppellimento è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma
resto mortale	il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato
sala per autopsie	il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici.
salma	corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte
tomba di famiglia	la cappella o il manufatto costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario
traslazione	operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra
tumulazione	il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo urna cineraria contenitore di ceneri
urna cineraria	contenitore

*ve*